



POLIZZA A GARANZIA DELLE PRESTAZIONI PREVISTE PER L'INGRESSO IN ITALIA DI UNO STRANIERO AI FINI DI SOGGIORNO TURISTICO - (D.P.R. N.394 dal 31.08.1999)

Fascicolo Informativo

Il presente Fascicolo Informativo contenente:

- ✓ Informativa ex art.13 del D.lgs.196 del 30/6/2003
- ✓ Nota Informativa
- ✓ Glossario
- ✓ Condizioni di assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

Nota Informativa (Regolamento IVASS 35/2010)

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Anche se sono illustrate le caratteristiche essenziali del prodotto assicurativo, la presente Nota informativa non sostituisce le condizioni contrattuali di cui il contraente deve prendere visione prima della sottoscrizione del contratto.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONI

1. Informazioni Generali

ABC Asigurari Reasigurari S.A.

Sede: Bucarest (Romania), 011644, Via Scoala Floreasca, nr.24, Sector 1

Telefono +40 021 230 51 51 ; +40 021 51 81 - Fax +40 021 230 59 99

Sito web: www.abcasigurari.it

Posta elettronica: reclami@abcasigurari.ro - ufficio@abcasigurari.ro

Impresa autorizzata dalla Decisione n.511 del 18.07.2011 dal Autoritatea de Supraveghere Financiară di Romania ad esercitare le assicurazioni Classe 15, Ramo Cauzioni, ed in conformità all'art.36 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in L.P.S. nel territorio della Repubblica Italiana – giusta iscrizione nell'Albo Imprese in data 05.03.2012 al n. II.01145 , Codice IVASS 40444, ed in regola con il disposto della legge n. 348 del 10.06.1982.

Rappresentante Fiscale per l'Italia: Dott.ssa Anca Diana Roman – Via Leg. Borri, nr.6 – Varese – C.Fisc.: RMNNDN68H55Z129X

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il Patrimonio netto della Società è pari a euro 4.024.714

La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a euro 3.495.613

La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari a euro 327.085

L'indice di solvibilità è pari a 7.5(755%) e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

I dati di cui sopra riguardano l'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2012.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Avvertenza

La polizza fideiussoria è regolata oltre che dalle Condizioni Generali di Polizza anche e soprattutto dagli articoli del codice civile che vanno dal 1936 al 1957 compresi e che disciplinano "LA FIDEIUSSIONE" .

La polizza fideiussoria è stipulata senza tacito rinnovo e non prevede la facoltà di disdetta.



La polizza cesserà automaticamente, o alla scadenza prefissata, o con effetto immediato qualora il Beneficiario non ottenga l'autorizzazione all'ingresso in Italia.

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'articolo 2 delle Condizioni di Assicurazione

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

La polizza fideiussoria è prestata a garanzia delle prestazioni previste per legge per l'ingresso in Italia di cittadini stranieri.

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'articolo 1 delle Condizioni di Assicurazione

Avvertenza

Il presente contratto, considerata la particolare natura fideiussoria, non prevede limitazioni, esclusioni o condizioni di sospensione che possono dar luogo alla riduzione o al mancato indennizzo.

Il presente contratto, inoltre, non prevede la presenza di franchigie, scoperti e Massimali

4. Dichiarazioni dell'assicurato/contraente in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Al presente contratto, considerata la particolare natura fideiussoria, non sono applicabili le disposizioni assicurative in materia di dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il presente contratto, considerata la particolare natura fideiussoria, non prevede aggravamento o diminuzione del rischio a carico dell'Assicurato/Contraente.

6. Premi

Il premio per la garanzia prestata è unico ed è dovuto per intero all'atto del perfezionamento ed è determinato moltiplicando la somma garantita per il tasso di premio lordo annuo.

Il versamento del premio è effettuato direttamente in favore di Vittoria Assicurazioni S.p.A. o in favore dell'Agenzia/Intermediario assicurativo iscritto al RUI presso cui viene perfezionato il contratto.

E' possibile provvedere al pagamento del premio mediante:

- bonifico bancario;
- moneta elettronica

Il pagamento a mezzo contanti è previsto solo nei limiti della normativa generale e di settore.

7. Rivalse.

Il presente contratto, considerata la particolare natura fideiussoria, prevede l'azione di surroga e rivalsa nei confronti del Contraente/Assicurato in caso di pagamento della prestazione.

Per surrogazione si intende il subentro del fideiussore (la Società), che ha pagato la prestazione garantita con la polizza, nei diritti del creditore nei confronti del debitore (il Contraente).

Per rivalsa o regresso si intende il diritto della Società di ottenere dal Contraente il rimborso di quanto pagato, a termini di polizza, nei confronti del beneficiario.

Si rimanda agli articoli 4, 8 e 9 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

8. Diritto di recesso

Il presente contratto, considerata la particolare natura fideiussoria, non prevede la facoltà di recesso delle parti.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Considerata la particolare natura fideiussoria, la prescrizione dell'obbligazione garantita comporta il venir meno anche dell'accessoria obbligazione fideiussoria.

Al presente contratto si applicano le ipotesi di decadenza applicabili alla fideiussione (art. 1957 codice civile).

**10. Legge applicabile al contratto**

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

11. Regime fiscale

Di seguito viene illustrato il regime fiscale applicabile al contratto dalla normativa in vigore al momento della redazione della presente Nota Informativa.

• Tassazione del Premio

Il premio versato sul presente contratto è gravato di un'imposta a carico del contraente pari all'importo indicato nel contratto di assicurazione nello specifico campo.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**12. Sinistri Liquidazione dell'indennizzo**

Avvertenza

Termini e modalità per la presentazione della richiesta e per il pagamento dell'indennizzo sono regolati dall'articolo 3 e 7 delle Condizioni di Assicurazione cui si rimanda per gli aspetti di dettaglio.

13. Reclami

Fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla **ABC Asigurari Reasigurari S.A.**

Ufficio Reclami

Con sede legale in 011644, Bucarest (RO),

Via Scoala Floreasca, N. 24, Sector 1

Tel.: 0040-21.230.51.51, 0040-21.230.51.81

Fax: 0040-21.230.59.99

E-mail: reclami@abcasigurari.ro

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma.

Devono essere presentati direttamente all'IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti:

- l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni - e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l'attivazione della procedura FIN-NET.

In particolare i reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo già presentato direttamente all'Impresa corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.

Non rientrano nella competenza dell'IVASS:

- i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all'attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente all'Impresa: in caso di ricezione l'ISVAP provvederà ad inoltrarli all'impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti;
- i reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria: l'ISVAP provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza;
- i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti



finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB – via G.B.Martini 3 - 00198 Roma;

d) i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP - via in Arcione 71 - 00187 Roma.

In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l'ISVAP provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.

14. Arbitrato

Avvertenza

Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti.

Avvertenza

Eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, vanno indirizzate per iscritto a:

ABC Asigurari Reasigurari S.A. – Assistenza Clienti

Ufficio Generale

Con sede legale in 011644, Bucarest (RO),

Via Scoala Floreasca, N. 24, Sector 1

Tel.: 0040-21.230.51.51, 0040-21.230.51.81

Fax: 0040-21.230.59.99

E-mail: ufficio@abcasigurari.ro

Per eventuali aggiornamenti delle informazioni, non di carattere normativo, contenute nel Fascicolo Informativo si rimanda alla consultazione del sito www.abcasigurari.it .

ABC Asigurari Reasigurari S.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

ABC Asigurari Reasigurari S.A.

**Informativa ex art.13 del D.Lgs.196 del 30 giugno 2003****Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196 30/6/03**

Codice in materia di protezione dei dati personali In applicazione della normativa sulla "privacy", La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.

Trattamento dei dati personali per finalità assicurative¹

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (2) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (3) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.

Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati, secondo i casi, possono e debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (5) .

1 La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

2 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 6).

3 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro di cui al decreto Legislativo n.231 del 21/11/2007 e al decreto legislativo n. 109 del 22/6/2007 e successive modifiche. In adempimento alle suddette normative la Società è tenuta alla identificazione della clientela anche ai fini della individuazione delle operazioni anomale da segnalare all'UIF. Pertanto la mancata fornitura dei dati richiesti potrebbe determinare l'impossibilità di eseguire l'operazione richiesta.

4 Sono i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, cioè quelli relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.

5 Ad esempio i dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.

6 Secondo il particolare rapporto di prestazione, i dati possono essere comunicati a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., ad Europ Assistance S.p.A. e a Belfor Italia S.r.l. e da questi trattati con modalità informatiche e cartacee per la fornitura dei servizi richiesti in esecuzione dei relativi contratti, i dati potranno essere comunicati a soggetti determinati e specificatamente incaricati della fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione delle obbligazioni, ai prestatori di assistenza in Italia e all'Estero.

Inoltre, i dati possono essere comunicati e taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, clinica convenzionata; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
- società a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;

Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

Ad esclusione di quelli sensibili i dati raccolti come sopra descritto sono anche trattati dalla Società per finalità commerciali e di marketing, quali quelle di informazione e promozione di prodotti e servizi, di rilevazione della qualità dei servizi prestati o del grado di soddisfazione

della clientela, di ricerche di mercato etc.: queste attività sono svolte direttamente dalla Società oppure da soggetti terzi, elencati in calce alla nota (6), che svolgeranno per la Società le attività sopra descritte.



Al momento della stipulazione del contratto le verrà richiesta di prestare il suo consenso anche per queste finalità.

Modalità d'uso dei dati personali

I dati sono trattati(7) dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le

specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

- organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati - quali:
 - assicurazioni incendio: Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi atomici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione e/o retrocessione tra le imprese assicuratrici consorziate;
 - assicurazioni r.c. generale: Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento (Via Fatebenefratelli, 10 - Milano), per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;
 - CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Paisiello, 33 - Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile r.c. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita;
 - commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri;
 - ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma), ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n.137;
 - nonché altri soggetti, quali: UIF - Unità di Informazione Finanziaria - Banca d'Italia (Largo Bastia, 35 - Roma) ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
 - CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216;
 - Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), IMPDAI (Viale delle Provincie, 196 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605;
 - Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l'assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio a cui aderisce l'assicurato);
 - Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;
- Per le finalità commerciali e di marketing i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti e da questo trattati: società appartenenti alla ABC Asigurari Reasigurari S.A. (comprese le controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; altre imprese di assicurazione; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori e altri canali di acquisizione dei contratti di assicurazione, banche e SIM.
- 7 Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (8); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (9).

Per l'esercizio dei Suoi diritti potrà contattare la ABC Asigurari Reasigurari S.A.

Ufficio Generale

Con sede legale in 011644, Bucarest (RO),

Via Scoala Floreasca, N. 24, Sector 1

Tel.: 0040-21.230.51.51, 0040-21.230.51.81

Fax: 0040-21.230.59.99

E-mail: ufficio@abcasigurari.ro



8 Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (si rimanda alla nota 6).

9 Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

10 L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.

Glossario

Per agevolare la comprensione dei termini assicurativi che con maggior frequenza ricorrono nel presente fascicolo, di seguito si riportano quelli d'uso più comune con le relative definizioni:

Beneficiario - il soggetto beneficiario della Polizza Fidejussoria ovvero soggetto a cui spetta la prestazione garantita.

Contraente - è la persona fisica che sottoscrive la Polizza ed è obbligata alla prestazione in essa contenuta a favore del beneficiario della Polizza medesima.

Chiamata in garanzia - atto con il quale il beneficiario chiede alla Società il pagamento di quanto dovuto a termine di polizza.

Coobbligati - persone fisiche o giuridiche che hanno sottoscritto apposita dichiarazione impegnandosi solidalmente con il contraente ed a favore della Società per la soddisfazione dell'azione di Regresso o Surroga spettante alla Società medesima.

Enti Garantiti - sono i beneficiari di altre polizza emesse dalla Società su richiesta del Contraente

Escussione - E' la chiamata in garanzia della Società da parte del Beneficiario.

Fidejussore - è il soggetto ABC Asigurari Reasigurari S.A. che è obbligato ad assolvere l'impegno del Contraente in caso di inadempienza di quest'ultimo.

Fidejussione - la Polizza fideiussoria o Polizza

Frontespizio di polizza - E' la prima pagina della Polizza fideiussoria

Importo massimo complessivo garantito - E' la somma massima che la Società sarà tenuta a corrispondere al beneficiario nel caso il cui il Contraente si sia reso inadempiente ai suoi obblighi garantiti in Polizza, nei confronti del Beneficiario stesso.

Polizza - È il documento che comprova l'esistenza del contratto fidejussorio.

Premio - È la somma che il Contraente paga a fronte della Polizza rilasciata.

Rivalsa o regresso - il diritto della Società di ottenere dal Contraente il rimborso di quanto pagato, a termini di polizza, nei confronti dell'istituto finanziatore.

Società - È l'impresa autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa. Nel presente contratto il termine Società viene utilizzato per indicare ABC Asigurari Reasigurari S.A.

Surrogazione - il subentro del fidejussore (la Società), che ha pagato la prestazione garantita con la polizza, nei diritti del creditore (Beneficiario) nei confronti del debitore (il Contraente).

T.U. - E' IL decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.



Condizioni Generali di Assicurazione

Art.1 Oggetto della garanzia - La Società garantisce al Beneficiario, con riferimento al periodo di soggiorno in Italia consentitogli ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. a) del T.U., pari al massimo di 3 mesi e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo garantito, fermi i limiti per le singole voci indicate in premessa, il pagamento di quanto dovuto dal Contraente nel caso che questi risulti inadempiente agli impegni assunti ai sensi de dell'art. 34, comma 2, lett. a), c) e d), del Regolamento. La Società non garantisce il soggiorno in Italia per lavoro o per studi.

Art.2 Durata della garanzia - La garanzia prestata con la presente polizza a favore del Beneficiario, ha validità dalla data del rilascio per un periodo di 4 mesi e copre esclusivamente gli inadempimenti verificatisi nel periodo di soggiorno in Italia consentito al Beneficiario, pari al massimo di 3 mesi. Decorso il suddetto termine di validità, la garanzia cessa automaticamente ad ogni effetto. La garanzia cessa inoltre immediatamente ad ogni effetto nei casi previsti dall'art. 34, comma 3, lett. a) e b) del Regolamento.

Art.3 Avviso di sinistro - Pagamento - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944, comma 2, cod. civ. la presente garanzia è prestata con il beneficio della preventiva escussione del Contraente.

In caso di inadempimento del Contraente e fermo il termine di validità della garanzia di cui all'art. 2, il Beneficiario - con lettera motivata inviata anche alla Società - inviterà il Contraente a versargli la somma dovuta entro il termine di 15 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, il Beneficiario, per attivare la garanzia, inviterà alla Società comunicazione scritta circa il mancato pagamento da parte del Contraente della somma dovuta unitamente alla copia del primo atto del procedimento esecutivo instaurato dal Beneficiario contro il Contraente e verrà allegata la prova di spedizione. La Società provvederà al versamento a favore del Beneficiario della somma dovuta, in base ai documenti ai sensi della presente garanzia entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al precedente comma, salvo che il Contraente abbia proposto opposizione, nel qual caso la Società provvederà al suddetto versamento in base ai documenti entro il termine di 15 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce infondata l'opposizione stessa. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Società risultino parzialmente o totalmente non dovute.

Art.4 Surrogazione - La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Beneficiario in tutti i diritti, ragioni ed azioni di questo verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Beneficiario faciliterà le azioni di recupero, fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art.5 Forma delle comunicazioni alla Società - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società in dipendenza della presente polizza, per essere valide, devono essere fatte per mezzo di lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale della Società od alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art.6 Premio - Il premio indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione ed è definitivamente acquisito dalla Società.

Art.7 Pagamento - La Società provvederà al versamento della somma eventualmente dovuta al Beneficiario dopo un semplice avviso al Contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento se non ha comunicato alla Società il rifiuto categorico e motivato del pagamento.

Art.8 Rivalsa - Il Contraente e i suoi successori ed aventi causa si obbligano a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, quanto dalla stessa pagato al Beneficiario, oltre alle tasse, bolli, diritti di quietanza ed interessi.

Art.9 Rivalsa delle spese di recupero - Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza, sono a carico del Contraente.

Art.10 Controgaranzia - In caso di ricezione della comunicazione scritta di cui all'art.3, comma 3, delle Condizioni che regolano il rapporto tra Società e Beneficiario e nei casi previsti dall'art. 1953 cod. civ., la Società può pretendere che il Contraente provveda a costituire in pegno contanti o titoli, ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso.

Art.11 Oneri fiscali - Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.12 Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società in dipendenza della presente polizza devono essere fatti per mezzo di lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società.

Nel caso di contratto stipulato con Contraente che non sia „consumatore” ai sensi dell'art. 1469 bis, comma 2, del Codice Civile, il Foro competente è a scelta della parte attrice, quello del luogo dove ha sede la Società. In tutti gli altri casi il Foro competente è quello previsto dalle disposizioni di legge.

Art.13 Rinvio alle norme di legge - Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.